

## La richiesta alla banca di copia della documentazione e dei contratti relativi ad un rapporto bancario

Marzo 3, 2016

**Maurizio Tidona**

Avvocato

Corrispondenza:

[m.tidona@tidona.com](mailto:m.tidona@tidona.com)

### L'art. 119 T.U.B. sulla richiesta della documentazione bancaria relativa agli ultimi dieci anni

L'art. 119 del Testo Unico Bancario <sup>1</sup> - rubricato "comunicazioni periodiche alla clientela" - dispone che le banche e gli intermediari finanziari:

1. devono fornire al cliente, nei **contratti di durata** <sup>2</sup>, una **comunicazione chiara** in merito allo svolgimento del rapporto, **almeno una volta all'anno** e **comunque alla scadenza del contratto** (l'invio al cliente deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole <sup>3</sup>, preventivamente accettato dal cliente) (art. 119 T.U.B., comma 1);
2. per i rapporti regolati in **conto corrente**, devono inviare al cliente l'**estratto conto**, con **periodicità annuale** oppure a scelta del cliente, con periodicità **semestrale, trimestrale** o **mensile** (art. 119 T.U.B., comma 2).
3. devono fornire al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni), se lo richieda, **copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni**, e questo entro un **congruo termine** e comunque **non**

<sup>1</sup> Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

<sup>2</sup> Sono contratti di durata quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo. Ad esempio, per quanto qui rileva, i contratti di mutuo, apertura di credito, leasing, etc.

<sup>3</sup> Ai fini della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, si intende per "supporto durevole" "qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate".

**oltre 90 giorni dalla domanda**, con addebito al cliente dei **costi di produzione** della documentazione (art. 119 T.U.B., comma 4).

## **La richiesta di copia dei contratti bancari**

**La prima questione da affrontare è se la richiesta ex art. 119 T.U.B. sia relativa anche alla copia dei contratti e/o comunque alla documentazione di base del rapporto** (non quella “periodica”, a cui si riferisce esplicitamente l’art. 119 T.U.B., ma quella che contenga l’assetto fondamentale del rapporto).

**L’art. 119 T.U.B. non dispone nulla in merito alla copia dei contratti.**

**L’art. 119 T.U.B. è relativo alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.**<sup>4</sup>

**È indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti.**

**Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è difatti ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall’art. 119 T.U.B.**

**L’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.**

**L’art. 1175 c.c. dispone in particolare che il “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.**<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> La Cassazione (Cass. n. 22183/2015) ha osservato che la domanda del cliente ex art. 119 T.U.B. è subordinata alla sussistenza di due sole condizioni: a) la domanda sia relativa a operazioni specifiche; b) le operazioni per cui si chiedi la documentazione siano relative ai soli ultimi dieci anni.

<sup>5</sup> Tribunale Napoli, sentenza dell’8/12/2010: “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall’obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da

L'art. 1375 c.c. aggiunge che **“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”**.

**Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”** (così: Cass. n. 12093/2001).

**Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”).**

**Peraltro è lo stesso Testo Unico Bancario (art. 117) che - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.**

In tale linea di pensiero la Corte d'Appello di Milano (sez. I civ. - Est. Dott.ssa Carla Romana Raineri), che con la sentenza n. 1796 del 2012, ha affermato che **la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto).**

---

specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”.

La Corte milanese ha così argomentato:

“Nel caso di specie, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, la parte attrice ne aveva invano richiesto copia alla Banca, sicché la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente bancario non può, invero, essere addebitata alla società attuale appellante. Né, al riguardo, può essere condivisa l'affermazione, che parrebbe leggersi nella sentenza impugnata, secondo la quale l'Istituto di credito allora convenuto non sarebbe stato tenuto alla conservazione del contratto di conto corrente bancario de quo in quanto stipulato in una data “che supera il limite temporale di obbligo della tenuta delle scritture” e ciò in quanto: a) il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; b) **il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario** e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la Banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate”.

**Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede** (così anche: Cass. n. 11004/2006).

**Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti sussiste pertanto indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce specificamente l'art. 119 T.U.B.**

## Il limite temporale relativo alla consegna della copia dei contratti

**Si è già scritto che l'art. 119 T.U.B. si riferisce alla sola documentazione periodica bancaria e non sicuramente ai contratti, che costituiscono la base portante del rapporto, per i quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più ampio e non soggetto ad alcun limite temporale.**

**Per tale ragione è certo che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti.**

L'esclusione è peraltro resa evidente dalla stessa lettura dell'art. 119 T.U.B., che si riferisce alla copia della documentazione inerente a sole "singole operazioni" poste in essere negli ultimi dieci anni, e non fa riferimento ai contratti bancari.

**La Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1796 del 2012, già citata) ha confermato che:**

**"Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti".**

**Il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane peraltro anche dopo lo scioglimento del rapporto (così: Tribunale Monza, sez. III, n. 95 del 18/1/2016).<sup>6</sup>**

**Concluso definitivamente il rapporto contrattuale l'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente (a**

---

<sup>6</sup> Tribunale Monza, sez. III, sentenza n. 95 del 18/1/2016: "In tema di conto corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta".

meno che il cliente non abbia proceduto all'interruzione della prescrizione, dovendo la banca, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto).

## Le modalità di richiesta della documentazione bancaria

In merito alle modalità di richiesta, **non è necessario che il richiedente** (il cliente o colui che gli succeda) **indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio** (così: Cass. n. 11004/2006):

- **i dati relativi al soggetto titolare del rapporto;**
- **il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;**
- **il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.**

Si può aggiungere a tali requisiti anche **la prova, nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal titolare, della sua legittimazione alla richiesta della documentazione bancaria** (ad esempio: il procuratore deve produrre alla banca copia della procura; il curatore deve produrre la copia della sentenza da cui risulti la sua nomina; l'erede deve produrre il certificato di morte del de cuius, l'atto notorio e la dichiarazione di successione; e così proseguendo).

## La richiesta della documentazione bancaria ex art. 7 Codice Privacy

**La domanda di consegna della documentazione bancaria potrebbe essere avanzata dal cliente** - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - **ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy** (d.lgs. 196/2003) <sup>7</sup>, e **quindi anche (apparentemente) al di fuori della procedura prevista dall'art. 119 T.U.B.**

---

<sup>7</sup> Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) d.lgs. 196/2003: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;

**Il Garante della Privacy ha difatti affermato che il diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo (frequentemente l'erede) - è esercitabile autonomamente anche in forza del Codice della Privacy, che riconosce all'art. 7 tale diritto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (Aut. protez. dati person.<sup>8</sup>, 17/07/2008; conf.: Aut. protez. dati person., 07/12/2006<sup>9</sup>).**

**Non si è d'accordo con la conclusione del Garante della Privacy.**

**L'accesso previsto all'art. 7 del Codice della Privacy da parte dell'interessato è evidentemente limitato ad ottenere la "conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile" (come indicato testualmente nell'articolo citato), con indicazione:**

- a) dell'**origine dei dati personali**;
- b) delle **finalità e modalità del trattamento**;

b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

<sup>8</sup> Aut. protez. dati person., 17/07/2008: "L'erede di un correntista deceduto è legittimato a esercitare, nei confronti della banca, il diritto di accesso nei confronti dei dati personali relativi al padre defunto, ai sensi del d.lgs. 196/2003, che riconosce tale diritto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del Testo Unico in materia bancaria, che consente al cliente, o a colui che gli succede a qualunque titolo, di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi".

<sup>9</sup> Aut. protez. dati person., 07/12/2006: "Il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall'art. 7 del codice della Privacy è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 385/1993".

- c) della **logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici**;
- d) degli **estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei **soggetti** o delle **categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza** in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

**Non si vede quale diritto - ex art. 7 del Codice della Privacy - possa vantare l'interessato ad avere copia della "documentazione" relativa ad uno specifico rapporto contrattuale bancario di cui sia direttamente parte o per il quale sia comunque subentrato *ex lege* alla parte (con gli stessi diritti del contraente); diritti di accesso alla documentazione per i quali è stato previsto dal legislatore l'art. 119 T.U.B., quale norma speciale applicabile nei rapporti tra banca e clienti.**

**La ragione ispiratrice dell'art. 7 Codice della Privacy è relativa al trattamento dei dati personali e non si crede che possa essere esteso alla domanda di copia di documentazione relativa a singole operazioni bancarie e/o allo stesso contratto, di cui il richiedente sia parte, originariamente o perché subentrato al contraente originario.**

**La questione ha una sicura rilevanza in quanto l'art. 119 T.U.B. prevede l'addebito delle spese della documentazione fornita dalla banca (i c.d. "costi di produzione"; così definiti all'art. 119 T.U.B., comma 4).**

**Se l'istanza sia avanzata ex art. 7 Codice della privacy il cliente potrebbe sostenere l'inapplicabilità dell'addebito dei costi, il che sarebbe contrario a quanto stabilito segnatamente per i rapporti bancari dall'art. 119 T.U.B.**

Per tali ragioni si ritiene corretto che la banca:

- **provveda sempre alla consegna della copia della documentazione, sia che la richiesta provenga ex art. 119 T.U.B. che ex art. 7 Codice della Pri-**



**vacy, ed anche ove la richiesta non contenga alcun riferimento normativo** (il diritto di avere copia della documentazione, come scritto, è ben più ampio di quanto prescritto all'art. 119 T.U.B., la cui sola particolarità è la specificazione della limitazione temporale della richiesta alle operazioni dei soli ultimi dieci anni e la precisazione - specialmente - dell'obbligo di rimborso alla banca dei costi relativi alla copia);

- **proceda comunque** (in ogni caso) **all'addebito al cliente** (o comunque al richiedente che ne abbia diritto) **delle spese vive** (i c.d. "costi di produzione"), **che sono sempre addebitabili nei rapporti bancari, nella considerazione della *lex specialis* applicabile: l'art. 119 T.U.B.**

### **La mancata consegna da parte della banca della documentazione relativa agli ultimi dieci anni**

**Nel caso in cui la banca non consegna al cliente la documentazione - ed anche lo stesso contratto, per quanto scritto - non è impedita alla banca la successiva consegna al cliente od anche l'eventuale produzione in processo** (che il cliente abbia successivamente incardinato, per la consegna della documentazione o comunque per ottenere la dichiarazione di invalidità degli addebiti operati dalla banca nel rapporto), **ma in tale ipotesi il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno** (provandone la sussistenza e l'ammontare) **e/o la condanna alle spese di lite** (soprattutto se dalla produzione tardiva del contratto consegua l'inammissibilità della domanda del cliente, perché, ad esempio, le condizioni erano ben pattuite, ma che il cliente non ha potuto verificare prima del giudizio).

Relativamente al solo **contratto**, si noti che **alla mancata produzione da parte della banca** (direttamente al cliente o comunque nel processo, se il cliente contesti l'addebito di interessi, spese ed altre condizioni contrattuali) **consegue l'applicazione dell'art. 117 T.U.B.**, il quale dispone:

1) art. 117, comma 1: **Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.**

2) art. 117, comma 4: **I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati**, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;

3) art. 117, comma 7: **In caso di inosservanza del comma 4, si applicano:**

a) **il tasso nominale minimo e quello massimo**, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) **gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.**

## **La documentazione ultradecennale a supporto del credito della banca**

**Il limite temporale dei soli ultimi dieci anni per la conservazione della documentazione bancaria non rileva nel caso in cui sia la banca a dovere utilizzare quei documenti al fine di prova del proprio credito** (e questo vale particolarmente per il contratto, in cui il limite temporale di dieci anni non sussiste nemmeno).

La Cassazione - per ultimo, con sentenza n. 22183 del 30/10/2015 -, ha affermato che:

**“Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il perio-**

**do ulteriore”** (Cass. n. 22183/2015; conf.: Cass. n. 1842/2011 e Cass. n. 21466/2013).

**La banca quindi deve comunque conservare la documentazione bancaria** (e sicuramente, con ancora più cura, il contratto) **se il rapporto abbia durata maggiore all’ultimo decennio e la banca vanti, o possa vantare in futuro, un credito relativo a quel rapporto.**

### **L’ordine di esibizione in processo ex art. 210 c.p.c.**

**In merito alla possibilità di chiedere al giudice l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.**<sup>10</sup> **della documentazione relativa a rapporti bancari, la giurisprudenza prevalente limita tale possibilità alla condizione che il cliente** (o colui che gli sia succeduto) **abbia richiesto, ben prima del processo, la consegna della copia, con istanza alla banca ex art. 119 T.U.B., che solo se inadempita consente la successiva richiesta giudiziale.**

Il Tribunale Milano (sez. VI, con sentenza del 15/10/2015), ha affermato risolutamente:

**“Qualora parte attrice abbia esercitato il diritto ex art. 119 T.U.B. [soltanto] in corso di causa, non può essere emesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”**

Così la giurisprudenza del Tribunale di Verona (sentenza dell’11/7/2003):

**“La richiesta di ordine di esibizione finalizzato all’acquisizione di documenti presso terzi non può essere accolta qualora tali documenti rientrino nella disponibilità della parte che ha formulato la richiesta, in quanto in tal caso l’ordine di esibizione assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell’onere probatorio gravante sulle parti (come nel caso**

---

<sup>10</sup> Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo) c.p.c.: “[I]. Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. [II]. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. [III]. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione”.

dell'ordine di esibizione ad una banca dei documenti relativi ad un rapporto di conto corrente, richiesta dal soggetto titolare del rapporto stesso, che è parte dei documenti richiesti e **titolare del diritto di accesso previsto dall'art. 119 comma 4 d.lg. n. 385 del 1993)**".

## **Le parti che hanno diritto a richiedere la documentazione**

**Non vi è dubbio che oltre il cliente abbia diritto alla consegna della documentazione, e dei contratti, colui che gli succede a qualunque titolo ed anche colui che gli subentri nell'amministrazione dei beni** (così dispone l'art. 119, comma 4, T.U.B.).

**Pertanto nessun dubbio può sussistere sul diritto di accesso alla documentazione in capo agli eredi** (che provino tale qualità alla banca), **anche singolarmente, nonché al curatore fallimentare** (che è subentrato nell'amministrazione dei beni del fallito).

Per ricevere i futuri Reports si iscriva alla nostra newsletter dal sito [www.tidona.com](http://www.tidona.com)

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione.

È consentito il solo link a questo documento PDF ma non l'inserimento nel proprio sito.